

Pacchetto sicurezza, un anno dopo

di Laura Coci e Roberto Gualterotti (Lodi per Mostar ONLUS)

[pubblicato su «Il Cittadino» di venerdì 6 agosto 2010, pp. 1 e 23
con il titolo *Il pacchetto sicurezza un anno dopo*]

Quante persone in Italia sanno (o credono di sapere) che cosa sia il "pacchetto sicurezza"? Tante, senza dubbio. A dire il vero, il complesso insieme di leggi, decreti, ordinanze noto con questo nome e divenuto esecutivo l'8 agosto 2009 (a distanza di oltre un anno dal suo annuncio) non è conosciuto nella sua effettiva sostanza quanto nella "vulgata" governativa e mediatica, ovvero di strumento di contrasto dell'immigrazione clandestina, responsabile – pure secondo il senso comune – di degrado urbano, illegalità diffusa, criminalità organizzata. E quante persone, invece, sanno che la Corte costituzionale (con sentenza 269/2010) ha respinto il ricorso del Presidente del Consiglio contro alcune disposizioni contenute nella Legge della Regione Toscana 29/2009 in materia di «accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri»? Poche, senza dubbio.

Il "pacchetto sicurezza" ha goduto infatti di un vistoso effetto annuncio, che va ben oltre l'illegittimità di diversi disposti (che risultano perciò inapplicabili), la reazione di alcune organizzazioni e voci libere (liquidate sprezzantemente come "buoniste"), le sentenze che ora, inesorabilmente, ne sanciscono lo sgretolamento.

Come è noto, tra i principi più odiosi affermati dal "pacchetto sicurezza", in violazione dei diritti umani fondamentali, vi è la negazione di ogni forma di assistenza alle persone non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Richiamandosi invece ai principi di uguaglianza e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione repubblicana, alcune regioni italiane hanno approvato misure di accoglienza e integrazione che riconoscono ai «cittadini stranieri comunque dimoranti» sul proprio territorio il diritto a «fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona».

Con la Legge regionale n. 29 del 9 giugno 2009, la Regione Toscana ha inteso dettare le «norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri» nel proprio territorio; si tratta di una legge di ampio respiro, articolata sostanzialmente in una prima parte di ordine generale e in una seconda, più specifica, contenente le disposizioni per un efficace governo del fenomeno migratorio (accoglienza, accesso ai servizi, opportunità alloggiative, inserimento lavorativo, successo scolastico...).

Ancora prima che la Legge regionale fosse in vigore, il Governo aveva annunciato il ricorso, che ora la sentenza della Corte costituzionale, depositata il 22 luglio, respinge in toto. Le questioni su cui il ricorso del Presidente del Consiglio risulta "non fondato" sono principalmente cinque. Ecco.

1. L'estensione degli interventi previsti dalla Legge regionale «anche a cittadini neocomunitari», ovvero, principalmente europei dell'Est (Legge Regione Toscana 29/2009, articolo 2, comma 4) risulta auspicabile ai fini dell'integrazione, «presupposto imprescindibile per una piena attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea».

2. L'estensione a «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno [...] degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili» (LRT articolo 6, comma 35) è non solo legittima, ma anche doverosa, in quanto «lo straniero è [...] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona». Anche il Testo Unico in materia di immigrazione (DLgs 286/98) attualmente in vigore, come modificato dalla Legge 189/2002 (nota come "Bossi - Fini"), recita testualmente: «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» (articolo 2, comma 1).

3. L'iscrizione al servizio sanitario regionale anche per le persone straniere che abbiano in atto un ricorso «per riconoscimento dello status di rifugiato, della richiesta di asilo, della protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie» (LRT articolo 6, comma 55, d) è pure prevista dal Testo Unico (articolo 34, comma 1, b), nonché dalla circolare del Ministero della Sanità 5/2000.

4. Il rafforzamento della «rete regionale di sportelli informativi» a supporto dei Comuni ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (LRT articolo 6, comma 51) si inquadra legittimamente nell'ambito della «rete informativa già presente ed avviata, tra l'altro, sulla base del Protocollo d'intesa stipulato nel 2006 fra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero dell'Interno». Per nostra parte, riteniamo assolutamente necessario il rafforzamento di reti di informazione e consulenza in tal senso, poiché il "pacchetto sicurezza" ha modificato e reso più complesse le procedure per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. La promozione di «intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi» (LRT articolo 6, comma 43) rientra infine a pieno titolo nelle competenze regionali.

La sentenza «è una vittoria della ragione e della civiltà - hanno commentato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'assessore al welfare Salvatore Allocca - perché stabilisce una volta per tutte la legittimità costituzionale di una normativa basata su principi di eguaglianza e di pari opportunità che ha l'obiettivo dichiarato di rafforzare sul nostro territorio la coesione sociale e la solidarietà tra i cittadini, qualunque sia la loro provenienza».

I buoni, questa volta, vincono. È un dato di fatto: nel nostro paese la risposta a norme restrittive o discriminatorie nei confronti delle persone straniere è il silenzio o l'inazione, da parte del Governo o delle Prefetture, che ne costituiscono gli uffici territoriali; ma, d'altra parte, la risposta del Governo a disposizioni ispirate al garantismo o all'inclusione è l'attacco, attraverso ricorsi e circolari di contrasto. Perdenti sotto il profilo giuridico, come perdente, fallimentare anzi, si rivela l'impianto complessivo del "pacchetto sicurezza", a dispetto dell'effetto annuncio, comunque ottenuto e tuttora efficace: il senso comune, purtroppo, preferisce le parole ai fatti.

E tuttavia la sentenza della Corte costituzionale testimonia che l'Italia è ancora uno stato di diritto, il richiamo alla nostra Costituzione è salvifico: nessun uomo o donna appartiene a una umanità minore.